



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/01/2011

N. 3

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LAVAGNA FUTURA SRL PER ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 04.11.2010 AVENTE PER OGGETTO "INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA', SOTTO IL PROFILO URBANISTICO EDILIZIO DEL PROGETTO PRELIMINARE PRESENTATO DA SOCIETA' LAVAGNA FUTURA SRL A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART.5 DPR 509/97 DA PORTO DI LAVAGNA SPA CORRENTE IN MILANO - INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO Ghibellini DI GENOVA.

L'anno Duemilaundici, addì tredici del mese di Gennaio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BOGGIANO MASSIMO - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	7	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO che con deliberazione n. 57 del 04.11.2010 del Consiglio Comunale, avente per oggetto "Indirizzi del Consiglio Comunale in ordine all'ammissibilità, sotto il profilo urbanistico edilizio, del progetto preliminare presentato da Società Lavagna Futura S.r.l. a seguito della pubblicazione delle istanze presentate, ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.509/1997, da Porto di Lavagna S.p.A. corrente in Milano", è stato dato atto che il progetto preliminare proposto dalla Società stessa, nel procedimento concertativo avviato, è in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e sovra comunali, che non ricorrono le condizioni per introdurre alla disciplina urbanistica comunale vigente varianti e formulati in tal senso indirizzi al Dirigente dell'Area Tecnica al fine di rappresentare la volontà dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento concertativo avviato a sensi del D.P.R. n.509/97;

VISTO il ricorso notificato in data 23.12.2010, acquisito al protocollo generale del Comune di Lavagna prot.41394 del 27.12.2010, proposto al T.A.R. Liguria da Lavagna Futura s.r.l. con domicilio elettivo c/o Studio Legale Avv. Corrado Mauceri - Genova - Via XII Ottobre n.2/63 - teso all'annullamento del provvedimento sopra citato, con contestuale estensione al protocollo di intesa stipulato dal Comune di Lavagna con la Società Porto di Lavagna s.p.a. in data 12.12.2007 e per quanto possa occorrere per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale 12.12.2007 n. 350 di approvazione del suddetto protocollo di intesa e ogni altro atto e/o comportamento consequenziale connesso;

RILEVATO che le fasi procedurali disciplinate dal DPR n. 509/1997 prevedono una fase preliminare, disciplinata dall'art. 5, che si svolge sul progetto preliminare e si conclude, ai sensi del comma 6, con una pronuncia motivata di ammissibilità alle fasi successive della procedura o con una pronuncia di rigetto e una successiva eventuale fase di approvazione del progetto definitivo con riguardo alla quale trova applicazione la L.R. Liguria n. 36/97 e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 59 e 84 (TAR Liguria, 16 febbraio 2008, n. 306).

ATTESO, per quanto di ragione, che la procedura di conferenza di servizi in variante al piano regolatore deve prevedere l'intervento del Consiglio Comunale, primariamente competente in materia urbanistica, sin dalle fasi preliminari della procedura [articolo 59, comma 2, lett. a) L.R. n. 36/97] e che l'indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa.



CONSIDERATO che, per le esposte ragioni, si è resa necessaria una pronuncia del Consiglio Comunale in ordine all'ammissibilità, sotto il profilo urbanistico ed edilizio dell'intervento proposto da Società Lavagna Futura S.r.l.

RILEVATO che le decisioni pianificatorie costituiscono attività eminentemente discrezionale, di competenza del supremo organo rappresentativo dell'Ente locale e che, rispetto ad esse, non sussistono - di principio - legittime aspettative dei privati, per cui la pianificazione urbanistica deve essere considerata una attività libera nella determinazione dei fini e suscettibile di adattarsi alle situazioni di contesto socio economico così come valutate e interpretate dagli organi politici competenti.

RITENUTO e convenuto pertanto di sostenere le ragioni sopradette dell'Amministrazione Comunale che hanno portato all'atto deliberativo assunto oggi impugnato;

CONSIDERATO ALTRESÌ :

- la particolare complessità "della vicenda" che ha visto un complesso iter procedurale con aspetti giudiziari- amministrativi che interessano atti assunti dall'amministrazione sull'argomento anche in precedenza;
- che conseguentemente è opportuno avvalersi dell'Avv. Ghibellini Alessandro di Genova legale esperto in tali questioni avendo lo stesso formulato specifica consulenza nella vicenda, legale già incaricato nella tutela del Comune in ordine al protocollo di intesa oggi impugnato e nelle vicende giudiziali del Porto presso la Suprema Corte di Cassazione al fine di una estrema chiarezza negli atti e unicità di linea difensiva nei vari giudizi instaurati relativi alla complessa vicenda;
- segnalato che all'interno della struttura comunale non ci sono professionalità esperte nel settore in grado di assicurare tale prestazione.

DATO ATTO:

- che la presente delibera è conforme a quanto disposto dalla Riforma Bersani in materia di incarichi e tariffe e risponde ai principi di economicità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- richiamata la circolare del 21.05.2008 del Segretario direttore generale avente oggetto indirizzi operativi ai dirigenti in merito alla gestione del contenzioso;

- ravisate congrue le motivazioni addotte in premessa e segnalate dal Dirigente dell'Area tali da giustificare la richiesta di attivare le iniziative giudiziali segnalate;
- dato atto che all'interno della struttura comunale non ci sono professionalità esperte nel settore in grado di assicurare tale prestazione;



CONSIDERATO opportuno quindi di nominare un legale di fiducia a rappresentare gli interessi del Comune e della Sua Amministrazione nella persona dell' Avvocato **ALESSANDRO GHIBELLINI** - Via Ceccardi civ.1/15 - Genova;

CONSIDERATO che il professionista gode della piena fiducia della Civica Amministrazione avendo in altre occasioni tutelato gli interessi della stessa ed essendo esperto amministrativista in materia demaniale - urbanistica e che ha manifestato la disponibilità ad assistere la Civica Amministrazione anche per la procedura di che trattasi quantificando la spesa in deroga ai minimi tariffari in:
-Euro 4.284,00 (compreso CPA e IVA) per diritti onorari;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 10/01/2011;
- parere favorevole del Dirigente facente funzioni dell'Area Finanziaria Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 13/01/2011;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig. Geom. Pietro Bonicelli;

VISTO l'art.43 dello Statuto Comunale e il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di affidare la rappresentanza dell'Ente in tale giudizio all'Avv. **Alessandro Ghibellini** con studio in Genova - Via Ceccardi civ.1/15 del Foro di Genova previa accettazione da parte del professionista delle clausole di cui al capo 4 del dispositivo, - causa c/o il Tribunale Amministrativo della Regione Liguria avverso il ricorso promosso da Lavagna Futura s.r.l. con domicilio elettivo c/o Studio Legale Avv. Corrado Mauceri - Genova - Via XII Ottobre n.2/63 -

teso all'annullamento della deliberazione n.57 del 04.11.2010 , avente per oggetto "Indirizzi del Consiglio Comunale in ordine all'ammissibilità, sotto il profilo urbanistico edilizio, del progetto preliminare presentato da Società Lavagna Futura S.r.l. a seguito della pubblicazione delle istanze presentate ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.509/1997, da Porto di Lavagna S.p.A. corrente in Milano" e per quanto possa occorrere per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale 12.12.2007 n.350 di approvazione del suddetto protocollo di intesa e ogni altro atto e/o comportamento consequenziale connesso;



- 2) di eleggere domicilio legale nello studio dell'Avv. Alessandro GHIBELLINI in Genova - Via Ceccardi 1/15, dandogli la più ampia facoltà di delega secondo le leggi vigenti;
- 3) di trasmettere la presente delibera al Dirigente competente per gli adempimenti conseguenti di reperimento delle risorse;
- 4) di non ritenere necessaria convenzione di incarico data la specificità e la natura della prestazione fermo restando l'accettazione del professionista che i compensi e spese come sopra definiti saranno liquidati e pagati solo a conclusione del procedimento dietro presentazione di parcella soggetta a verifica;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Pietro geom.Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BP/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

Handwritten signature of C. Orlando.

Pubblicata in data 11 8 GEN. 2011. sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

Handwritten signature of the Messo Comunale.

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)